

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto di Istruzione Superiore E. Ruffini – D. Aicardi" di Taggia.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019/2020
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto potrà aver luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);

- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in Taggia Via Lungomare 141 e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in Taggia Via Lungomare 141, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. L'assemblea sarà convocata ad inizio lezioni e durerà fino alle 9.50. I lavoratori di Sanremo, di Levà e delle ex-caserme avranno rispettivamente 30 minuti e 10 minuti (Levà ed Ex-caserme) per il ritorno alla sede di servizio
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurato:
 - a. Sede di Via Lungomare: sorveglianza ingresso
 - b. Succursale di Levà: sorveglianza ingresso
 - c. Succursale via Asilo: sorveglianza ingresso
 - d. Succursale Caserme: sorveglianza ingresso
 - e. Succursale ITT Via Ottimo Anfossi Taggia
 - f. Agraria: sorveglianza ingresso istituto
 - g. Azienda agraria per sorveglianza
 - h. Convitto: 1 cuoco.

per cui n. 9 unità di personale ausiliario saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti *ad esempio*:
 - a. l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni;
 - b. l’orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz’ora successiva all’orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri per la fruizione delle ferie per il personale ATA

1. Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire tassativamente entro la fine del mese di Aprile.
2. Si godrà delle ferie alternativamente nei mesi di luglio ed agosto a seconda della fruizione dell’anno precedente ed a gruppi – esempio se il personale in servizio in un settore è di 12 unità – sei unità faranno le ferie nel mese di luglio e 6 unità nel mese di agosto – l’anno successivo verranno invertiti i mesi di fruizione delle ferie fermo restando i gruppi di 6 unità.
3. Eccezionalmente si potrà fruire delle ferie anche nel corso dell’anno scolastico ove non esaurite nei mesi estivi o durante le festività natalizie e/o pasquali, per motivate esigenze familiari o personali compatibili con quelle di servizio, preventivamente concordate con il D.S.G.A. ed autorizzate dal Dirigente Scolastico.

4. I permessi e le ferie, durante l'anno scolastico, dovranno comunque essere richiesti almeno tre giorni prima e controfirmate dal responsabile delegato dal Dirigente Scolastico.
5. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano stesso abbia a subire modifiche nella struttura portante.
6. Per quanto attiene al personale in servizio presso l'azienda agraria annessa all'istituto, sia esso di ruolo come supplente, le ferie verranno invece, ripartite sull'intero anno scolastico, nei periodi di minore attività aziendale e dovranno essere concordate con il direttore dell'azienda agraria

**Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche
di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul registro elettronico per quanto riguarda il personale docente, di norma nell'arco della giornata lavorativa; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale ATA tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

**Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche
e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. L'innovazione tecnologica va temperata alla esigenza di tutelare la salute dei lavoratori ai sensi del D.Leg.vo 81/2008.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20– Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico a cui si riferisce il presente contratto è costituito dalle risorse disponibili ed è complessivamente alimentato da:

	<i>Lordo Stato</i>	<i>Lordo dipendente</i>
Finanziamenti istituti contrattuali a.s. 2019/2020		
Fondo Istituzione Scolastica (FIS)	€ 134.115,66 +	€ 101.066,82 +
Turni notturni e festivi	€ 7.022,62 +	€ 5.292,10 +
resti anni precedenti FIS	+ =	+ =
resti anni precedenti compensi vari	€ - =	€ - =
totale disponibile	€ 141.138,28 -	€ 106.358,92 -
Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008)	-€ 13.314,59 =	-€ 10.033,60 =
totale da contrattare	€ 127.823,69	€ 96.325,32
Funzioni Strumentali	€ 8.197,59 +	€ 6.177,54 +
resti anni precedenti	€ - =	€ - =
totale da contrattare	€ 8.197,59	€ 6.177,54
Incarichi specifici per il personale ATA	€ 10.787,00 +	€ 8.128,86 +
resti anni precedenti	€ - =	€ - =
totale da contrattare	€ 10.787,00	€ 8.128,86
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	€ 6.484,26 +	€ 4.886,40 +
resti anni precedenti	€ - =	€ - =
totale da contrattare	€ 6.484,26	€ 4.886,40
Attività complementari di educazione fisica	€ 4.389,06 +	€ 3.307,50 +
resti anni precedenti	€ - =	€ - =
totale da contrattare	€ 4.389,06	€ 3.307,50
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarg.	€ 3.157,37 +	€ 2.379,33 +
resti anni precedenti	€ - =	€ - =
totale da contrattare	€ 3.157,37	€ 2.379,33
Valorizzazione personale docente	€ 24.160,42 +	€ 18.206,80 +
resti anni precedenti	=	=
totale da contrattare	€ 24.160,42	€ 18.206,80
RIEPILOGO:	<i>Lordo Stato</i>	<i>Lordo dipendente</i>
totale generale da contrattare	€ 184.999,39 +	€ 139.411,75 +
Ind.tà di Direzione al DSGA	€ 13.314,59 =	€ 10.033,60 =
totale generale disponibile	€ 198.313,98	€ 149.445,35

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b.

Art. 21 – Fondi finalizzati

- I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Fondi finalizzati a.s. 2019/2020	<i>Lordo Stato</i>	<i>Lordo dipendente</i>
Funzioni Strumentali	€ 8.197,60 +	€ 6.177,54 +
resti anni precedenti	€ - =	€ - =
totale da contrattare	<u>€ 8.197,60</u>	<u>€ 6.177,54</u>
Incarichi specifici per il personale ATA	€ 10.787,00 +	€ 8.128,86 +
resti anni precedenti	€ - =	€ - =
totale da contrattare	<u>€ 10.787,00</u>	<u>€ 8.128,86</u>
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	€ 6.484,26 +	€ 4.886,40 +
resti anni precedenti	€ - =	€ - =
totale da contrattare	<u>€ 6.484,26</u>	<u>€ 4.886,40</u>
Attività complementari di educazione fisica	€ 4.389,06 +	€ 3.307,50 +
resti anni precedenti	€ - =	€ - =
totale da contrattare	<u>€ 4.389,06</u>	<u>€ 3.307,50</u>
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarg.	€ 3.157,37 +	€ 2.379,33 +
resti anni precedenti	€ - =	€ - =
totale da contrattare	<u>€ 3.157,37</u>	<u>€ 2.379,33</u>
Valorizzazione personale docente	€ 24.160,42 +	€ 18.206,80 +
resti anni precedenti	=	=
totale da contrattare	<u>€ 24.160,42</u>	<u>€ 18.206,80</u>
RIEPILOGO:	<i>Lordo Stato</i>	<i>Lordo dipendente</i>
Totale fondi finalizzati	<u>€ 57.175,71</u>	<u>€ 43.086,43</u>

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22 – Finalizzazione del salario accessorio

- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

- Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 20, sono

suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

La suddivisione viene ad essere la seguente:

FIS	101.066,82	
Turni notturni	<u>5.292,10</u>	
Totale somme disponibili	106.358,92	
Ind.tà amm.ne quota fissa	-943,60	
Ind.tà amm.ne quota variabile	<u>-9.090,00</u>	
	96.325,32	
Turni notturni e festivi	-12.000,00	
Fondo di riserva		
disponibile per contrattazione	<u>84.325,32</u>	
DOCENTI	50.595,19	60,00%
ATA	<u>33.730,13</u>	40,00%
	84.325,32	

2. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a) supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.) €. 12.834,96

b) supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): €. 17.707,50

c) supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.) €. 7.985,25

d) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare:	€.	<u>12.067,48</u>
	Totale €.	50.595,19

BANCHETTI PERSONALE DOCENTE

Sala	€.	210,00
Cucina	€.	280,00
Addobbi	€.	52,50

Per gli eventi fuori provincia si stabilisce un importo massimo riconoscibile così specificato

Sala	€.	262,50
Cucina	€.	332,50

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a) Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti	€.	7.173,00
b) assegnazione incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica	€.	22.279,50
c) Altro	€.	<u>4.277,63</u>
	Totale €.	33.730,13

Art. 26 – Valorizzazione del merito del personale docente

1. L'attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, co. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019/2020 corrispondono a € 18.206,80 lordo dipendente pari ad € 24.160,42 lordo stato.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - il compenso più basso non potrà essere inferiore a € 400,00, quello più alto non potrà essere superiore a € 800,00

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 – Individuazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo saranno recuperate con riposi compensativi durante i periodi di sospensione delle attività didattiche o, in altri periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio e comunque entro e non oltre il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento. Sarà possibile il pagamento delle ore rese in aggiunta all'orario d'obbligo, verificata la disponibilità finanziaria, esclusivamente al personale in servizio presso gli uffici nel caso si sia verificata l'impossibilità al recupero.
3. Le attività che verranno incentivate sono le seguenti
 - Supporto segreteria
 - Acquisti
 - Supporto attività didattiche
 - Supporto attività convittuali
 - Palestra-giardini
 - Manutenzione
 - Rapporti con esterni
 - Uscite didattiche
 - Indennità di cassa
 - Altre attività
 - Sostituzione colleghi assenti
 - Apertura al territorio
 - Mostre
 - Trasporti
 - Servizio ristoro
 - Straordinari

I compensi di alcune delle attività sopra indicate potranno essere retribuite con fondi diversi dal FIS le cui entrate al momento non possono essere previste.

Al personale ATA impegnato nei vari progetti vengono riconosciute i seguenti compensi:

Banchetti

Il personale impegnato nei banchetti sarà ripartito in base al numero dei partecipanti come segue e avrà diritto ai sotto indicati incentivi:

n. partecipanti	Assistenti tecnici di cucina	Assistenti tecnici di sala
Da 50 in poi	3	2

** sulla base dell'articolazione della manifestazione potrà essere necessaria la presenza di 2 assistenti tecnici di sala anche in presenza di meno di 50 persone

n. partecipanti	Collaboratori scolastici
Da 50 in poi	4

Compensi venerdì		4° livello	€. 36,25	ogni banchetto effettuato il
		3° livello	€. 31,25	ogni banchetto effettuato il
	venerdì	4° livello	€. 50,75	ogni banchetto in settimana
		3° livello	€. 43,75	ogni banchetto in settimana

Mostre:	in provincia	4° livello	€. 29,00	ogni giorno di mostra
		3° livello	€. 25,00	ogni giorno di mostra
	fuori provincia	4° livello	€. 58,00	ogni giorno di mostra
		3° livello	€. 50,00	ogni giorno di mostra

Trasporto alunni convitto:	4° livello	€. 14,50	ogni servizio
	3° livello	€. 12,50	ogni servizio
	6° - 7° livello	€. 17,50	ogni servizio

Ristoro alunni	Produzione	€.	0,130	ogni pezzo prodotto
	Confezionamento	€.	0,020	ogni pezzo prodotto
	Vendita	€.	0,030	ogni pezzo venduto
	Trasporto	€.	0,010	ogni pezzo prodotto
	Contabilità	€.	0,012	ogni pezzo venduto

Pitturazione locali scolastici	4° livello	€.	58,00	ogni camera/locale
	3° livello	€.	50,00	ogni camera/locale

Per quanto riguarda la **sostituzione dei colleghi assenti** l'attribuzione dei compensi verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

4° livello	€. 7,25	per ogni giorno di sostituzione
3° livello	€. 6,25	per ogni giorno di sostituzione

Verranno considerate le sostituzioni effettuate durante il periodo di attività didattica per malattia, infortunio o legge 104.

Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici ammontano ad €. 8.128,86 lordo dipendente che vengono così ripartiti:

4.500,00	per	6	unità di personale amministrativo
1.500,00	per	2	unità di personale tecnico
<u>2.128,86</u>	per	7	unità di personale collaboratore scolastico
8.128,86			

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 32 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33- Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

3. Qualora si ricorresse a fondi appositamente introitati, ma esterni al FIS, per la compensazione di attività aggiuntive funzionali all'Istituzione Scolastica e debitamente previste ma non completamente prevedibili, il riferimento ai compensi è quello previsto dalle tabelle allegate e il Dirigente potrebbe, dopo aver informato i rappresentanti sindacali, ricorrere all'interruzione dei servizi aggiuntivi, qualora non si raggiungesse la disponibilità finanziaria necessaria.

Art. 34 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 75 % di quanto previsto inizialmente.

Si precisa, infine, che in caso di indicazioni nuove o diverse da parte dell'Amministrazione centrale relative al corrente anno scolastico, le parti si impegnano a riaprire il tavolo di contrattazione.